



CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA

ORDINANZA N°46/2000

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA: la comunicazione in data 29.8.2000 effettuata dal Presidente della "SEA" (Scuola Sports Acquatici) di Bisceglie e segnalante la presenza di un relitto di motoveliero con centro in posizione:
Lat. 41°16'.608 Nord-Long. 016°35'.397 Est;

VISTO: il fax n.3410 in data 5.9.2000 con cui Maridipart Taranto ha rappresentato il possibile interesse storico del relitto predetto;

RITENUTO: pertanto necessario vietare in via precauzionale ogni attività che possa risultare pericolosa per il relitto del motoveliero di cui sopra;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 - Nella zona di mare con centro nel punto: Lat. 41°16'.608 Nord - Long.016°35'.397 Est, per un raggio di mg.0.5, è vietato l'ancoraggio e la sosta di navi e galleggianti nonché l'esercizio della pesca professionale e sportiva e di ogni attività subacquea con qualsiasi mezzo o strumento.

Art.2 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, laddove il fatto noi costituisca reato, a mente dell'art. 1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente causati a cose e/o persone.

Art.3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Molfetta, li 07 set. 2000

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F.(CP) Corrado SCIARRETTA

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)